

Con la sentenza n.7499/2013 la Cassazione ha riconosciuto al lavoratore la facoltà di criticare pubblicamente il datore di lavoro, entro però i limiti generalmente riconosciuti. Il lavoratore non si era limitato a denunciare i fatti al datore di lavoro, in adempimento a obblighi gravanti su di lui in relazioni alle mansioni svolte, ma aveva comunicato il proprio dissenso anche fuori l'azienda (esposti all'ISPESL, all'ASL, all'ispettorato del lavoro, all'INAIL e al RINA), violando gli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede, configurando così gli estremi per il licenziamento. In particolare un'ispezione dell'ISPESL aveva comportato la fermata degli impianti, senza che l'ispezione evidenziasse alcuno dei pericoli denunciati dal lavoratore.

**Sent. Cass. lavoro n. 7499 del 26/03/2013**

*(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)*